



# COMUNE DI RE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 8 febbraio 2017

### TITOLO I – GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

- Articolo 1 **Limiti del Regolamento**
- Articolo 2 **Oggetto del servizio di Polizia Rurale**
- Articolo 3 **Organi preposti al servizio di Polizia Rurale**
- Articolo 4 **Ordinanze del Sindaco.**

### TITOLO II – RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

- Articolo 5 **Passaggio sui fondi privati e comunali**
- Articolo 6 **Uso di elicotteri**
- Articolo 7 **Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago**
- Articolo 8 **Sciami di api**
- Articolo 9 **Appropriazione di prodotti**

### TITOLO III – PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Articolo 10 **Pascolo degli animali e abusivismo**
- Articolo 11 **Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati**
- Articolo 12 **Attraversamento di centro abitato**
- Articolo 13 **Caccia e pesca**

### TITOLO IV – COSTRUZIONI E CASE RURALI

- Articolo 14 **Costruzione dei fabbricati rurali**
- Articolo 15 **Igiene dei fabbricati rurali**
- Articolo 16 **Depositi di esplosivi ed infiammabili**
- Articolo 17 **Acque piovane e non**
- Articolo 18 **Stalle, concimaie e abbeveratoi per animali**
- Articolo 19 **Cani da guardia**

## **TITOLO V – FOSSI, CANALI, REGIMAZIONE ACQUE, DISTANZE ALBERI E RAMI**

- Articolo 20 Libero deflusso e regimazione delle acque
- Articolo 21 Distanze per fossi canali e alberi
- Articolo 22 Spurgo e pulizia fossi e canali
- Articolo 23 Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde
- Articolo 24 Lavorazioni del terreno
- Articolo 25 Canali ed opere consortili
- Articolo 26 Dilavamento superficiale acque piovane

## **TITOLO VI – MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

- Articolo 27 Difesa contro le malattie delle piante
- Articolo 28 Norme per i trattamenti velenosi

## **TITOLO VII – MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME**

- Articolo 29 Obbligo di denuncia
- Articolo 30 Malattie contagiose
- Articolo 31 Animali morti per malattie infettive
- Articolo 32 Igiene delle stalle
- Articolo 33 Trasporto del letame

## **TITOLO VIII – MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

- Articolo 34 Transito di mezzi cingolati
- Articolo 35 Strade vicinali ed interpoderali

## **TITOLO IX – DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

- Articolo 36 Colture agrarie e loro limitazioni

## **TITOLO X – VINCOLO FORESTALE E ACCENSIONE FUOCHI**

- Articolo 37 Forestazione
- Articolo 38 Accensione fuochi e prevenzione incendi

## **TITOLO XI – CONTROLLI E SANZIONI**

- Articolo 39 Violazioni e sanzioni
- Articolo 40 Omissione di ottemperanza
- Articolo 41 Sequestro e custodia

## **TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 42 Entrata in vigore

## **Titolo I – GENERALITA' DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1. Limiti del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

### **Art. 2. Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

### **Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e del Corpo Forestale dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del Sindaco da Messo Comunale, Cantoniere Comunale, Assessore o Consigliere Comunale.

### **Art. 4. Ordinanze del Sindaco**

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **Titolo II – RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI**

### **Art. 5. Passaggio sui fondi privati e comunali**

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi, opere murarie e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati come al comma precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.

Su tutto il territorio comunale, ed in modo particolare nelle aree verdi e alpestri, è vietata l'effettuazione di campeggio libero, con tende e similari, senza aver ottenuto preventiva autorizzazione.

### **Art. 6. Uso di elicotteri**

Durante l'uso di elicotteri per trasporto di persone o materiale nelle vicinanze degli abitati ed in prossimità di strade con traffico veicolare o comunque molto frequentate da persone, la zona interessata dai voli dovrà essere delimitata con idonea segnaletica e preventivamente autorizzata dall'autorità Comunale; sono ovviamente escluse tutte le emergenze.

### **Art. 7. Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago**

E' vietato attraversare località boscate, prati, terreni, capezzagne, campi privati, con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto. Il transito di suddetti veicoli è consentito su sentieri, mulattiere e piste di servizio pubblico con velocità moderata onde creare disagi ai passanti.

### **Art. 8. Sciami di api**

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

### **Art. 9. Appropriazione di prodotti**

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del proprietario racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' permesso raccogliere funghi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto a condizione però di essere in regola con le normative vigenti .

Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi, le piante protette e porre in commercio dette piante o parte di esse o sementi destinate alla coltivazione salvo le deroghe di Legge.

E' vietata la raccolta dei fiori per uso personale, in numero superiore alla dozzina per ogni specie protetta.

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale. Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

## **Titolo III – PASCOLO, CACCIA, PESCA**

### **Art. 10. Pascolo degli animali e abusivismo**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito.

Nelle ore notturne ed al di fuori degli appositi alpeggi, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi, col divieto di utilizzo dei campanacci o eventuale loro insonorizzazione.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi della legge.

### **Art. 11. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Sindaco.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

### **Art. 12. Attraversamento di centro abitato**

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

È fatto obbligo di concordare il transito per evitare che sia effettuato in giorni od orari in cui vi siano manifestazioni o forte traffico di automezzi.

Le strade e i marciapiedi che verranno sporcate da escrementi dovranno essere ripulite onde evitare gravi incidenti a veicoli o persone. La norma si applica anche agli animali domestici e per le dispersioni di letame da parte di mezzi agricoli.

### **Art. 13. Caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

## **Titolo IV – COSTRUZIONI E CASE RURALI**

### **Art. 14. Costruzione dei fabbricati rurali**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei, con esclusione di tetto di paglia o di altro materiale soggetto ad incendi.

### **Art. 15. Igiene dei fabbricati rurali e dell'ambiente**

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e l'abbandono su tutto il territorio.

### **Art. 16. Depositi di esplosivi ed infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

### **Art. 17. Acque piovane e non**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

E' inoltre proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

### **Art. 18. Stalle, concimaie e abbeveratoi per animali**

Le stalle con tre o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

#### **Art. 19. Cani da guardia**

I cani a guardia degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati ad idonea catena o tenuti in appositi recinti.

Lo spazio di movimento dei cani alla catena deve essere di minimo 5 metri e per gli stessi debbono essere presenti idonee attrezzature di riparo dagli agenti atmosferici.

### **Titolo V – FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE**

#### **Art. 20. Libero deflusso e regimazione delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Inoltre è necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

#### **Art. 21. Distanze per fossi, canali e alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza, misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, dovrà essere di almeno 3 metri, a meno che non siano impermeabilizzati, caso nel quale valgono le distanze di cui al comma precedente.

Per garantire la sicurezza della circolazione sulle strade di proprietà pubblica sono regolamentate la piantumazione e la coltivazione con i seguenti vincoli:

- per gli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno cinque metri dal ciglio della strada;
- per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno tre metri dal ciglio stradale;
- per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno un metro.

(individuati ai sensi dell'art. 892 del codice Civile).

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.

E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.

Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

#### **Art. 22. Spurgo e pulizia fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà seguire i lavori necessari a spese dell'inadempienze, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

### **Art. 23. Recisione rami protesi, radici e pulizia strade**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale e la normale circolazione di automezzi, provvedendo inoltre all'immediato taglio degli alberi pericolanti o pericolosi.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti ai sentieri, alle strade comunali, provinciali e statali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune o l'Ente proprietario della strada, potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

È fatto obbligo inoltre ai proprietari di fondi in cui vi sia il passaggio di sentieri ad uso pubblico di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale onde consentire la circolazione in totale sicurezza di persone e mezzi agricoli di media grandezza. scevra

### **Art. 24. Lavorazioni del terreno**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuove coltivazioni o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada deve essere rispettata la distanza minima di 3 metri. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 1,5 dal ciglio della strada medesima: in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese.

Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a metri 1,5 dovranno essere adeguati a tale distanza minima entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 25. Canali ed opere consortili**

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

### **Art. 26. Dilavamento superficiale acque piovane**

I proprietari ed i conduttori dei coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev'essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

## **Titolo VI – MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

### **Art. 27. Difesa contro le malattie delle piante**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia

interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

2. Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.

L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

### **Art. 28. Norme per i trattamenti velenosi**

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno darne preventivo avviso all'Autorità comunale e sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta " terreno avvelenato" o simile.

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

## **Titolo VII – MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME**

### **Art. 29. Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 05 Giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Inoltre chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informare l'Ufficio Comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

### **Art. 30. Malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

### **Art. 31. Animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 320 e s.m.i..

### **Art. 32. Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.



### **Art. 33. Trasporto del letame**

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in automezzi, carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

## **Titolo VIII – MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

### **Art. 34. Transito di mezzi cingolati**

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni.

I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

### **Art. 35. Strade vicinali ed interpoderali**

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri.

E' vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese.

E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso.

La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Inoltre la definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'aveute diritto. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo, comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

## **Titolo IX – DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 36. Colture agrarie e loro limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

E' vietato l'allevamento nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

## **Titolo X – VINCOLO FORESTALE E ACCENSIONE FUOCHI**

### **Art. 37. Forestazione**

E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente faggi, castagni, pini, abeti, roveri, ecc., nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato e/o dell'Amministrazione Comunale.

Nelle aree boscate di proprietà comunale è consentito in ogni tempo e senza apposita autorizzazione, da parte dei residenti nel Comune di Re, l'asportazione di ramaglie ed alberi in deperimento o secchi, estirpati o spezzati, a condizione che gli stessi non eccedano i 20 cm di diametro.

### **Art. 38. Accensione fuochi e prevenzione incendi**

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili.

Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente quando piove o comunque quando il cielo sia coperto onde evitare procurati allarmi; in ogni caso dovrà esser dato preavviso al Corpo Forestale dello Stato, ai Pompieri o alla Polizia Municipale.

E' vietato accendere fuochi all'aperto nei pressi od all'interno di aree boscate ed in aree rurali anche se dette accensioni sono effettuate per poter cuocere o scaldare cibi ad uso di lavoratori agricoli, di escursionisti o gitanti.

Nel bruciare stoppie, erbe e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, fermo restando le norme del Codice della Strada, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

## **Titolo XI – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 39. Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli Assessori e Consiglieri incaricati, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In caso di reiterazione dell'infrazione e comunque di recidività nel non rispetto delle norme di questo regolamento, detta sanzione sarà raddoppiata la seconda volta, triplicata la terza volta e così via.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco, quando ne ricorrano gli estremi, può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

### **Art. 40. Omissione di ottemperanza**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
3. Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30.

Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

### **Art. 41. Sequestro e custodia**

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981, n.689 e s.m.i., e del DPR 22 Luglio 1982, n. 571 e s.m.i..

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

## **Titolo XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 42. Entrata in vigore**

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.